

Anno 1917



Num. 850

Decreto Luogotenenziale 10 maggio 1917, col quale è approvato il regolamento per la « Comunità dei greci-ortodossi » in Venezia.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 giugno 1917, n. 132)

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del guardasigilli, ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato l'unito regolamento per la « Comunità dei greci-ortodossi » in Venezia, composto di quarantadue articoli, vistato, d'ordine Nostro, dal guardasigilli.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo, e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 maggio 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — SACCHI.

Luogo del Sigillo V. Il Guardasigilli: SACCHI.

Registrato alla Corte dei conti, a addì 29 maggio 1917.

Reg. 142. Atti del Governo a f. 82. C. MELOGRANI.

Atto in fogli sciolti — N. 850 — Composto di pag. 11.

REGOLAMENTO

per la Comunità dei Greci-Ortodossi in Venezia.

TITOLO I.

Della natura e dei fini in genere della Comunità.

Art. 1.

La Comunità o Nazione dei Greci-Ortodossi in Venezia, costituita in forza delle Sovrane concessioni della Repubblica Veneta, in data 28 novembre 1498-4 ottobre 1511 e 11 luglio 1526, ha lo scopo precipuo di mantenere in Venezia il culto greco-orientale-ortodosso, a vantaggio di tutti i seguaci di questa confessione, celebrandone il rito, curando l'educazione in esso della gioventù e provvedendo alla tumulazione e commemorazione dei fedeli defunti.

La Comunità si propone altresì la civile istruzione e la beneficenza in favore dei nazionali poveri, mediante sussidi scolastici e borse di studio presso Istituti governativi; doti a donzelle maritande; assistenza e cura d'infermi; distribuzione di sussidi ordinari e straordinari.

Art. 2.

Per il conseguimento dei fini anzidetti la Comunità provvede alla manutenzione ed alla ufficiatura della cappella monumentale di San Giorgio di sua pertinenza, e dell'annesso oratorio esistente in apposito reparto del cimitero comunale di Venezia.

La Comunità mantiene anche una scuola elementare maschile e femminile per l'insegnamento speciale della lingua greca e della religione Orientale-Ortodossa.

Quando il concorso degli allievi e i mezzi siano per consigliarlo, potrà ripristinare l'antico Collegio Tomaso Flangini e il monastero o educatorio femminile, secondo le regole da stabilirsi dal Capitolo generale dei confratelli in coerenza a quelle contenute nel regolamento per la Comunità del 23 marzo 1821.

Per la cura ed assistenza gratuita dei poveri infermi è mantenuto l'ospedale interno Pichering Abot.

Art. 3.

La Comunità provvede agli scopi suindicati con le rendite del suo patrimonio, nelle quali è compreso l'assegno corrisposto dal Fondo per il culto per i bisogni della chiesa di San Giorgio e del Mona-

stero; con le contribuzioni obbligatorie dei confratelli di cui sarà detto in appresso; con le eventuali largizioni volontarie e con le elemosine dei fedeli.

In conformità del suo fine precipuo e tradizionale la Comunità o Nazione sopprimerà anzitutto alle spese occorrenti per il mantenimento della chiesa e dell'oratorio, per i ministri del culto, per gli arredi sacri, i restauri e le occorrenze straordinarie alle quali non fossero sufficienti le rendite della chiesa e le offerte dei fedeli.

Nelle erogazioni delle rendite patrimoniali saranno osservate le speciali disposizioni dei benefattori.

Art. 4.

In coerenza al R. decreto 24 marzo 1907 la Comunità o Nazione dei Greci-Ortodossi in Venezia è sottoposta all'alta vigilanza del Ministero di grazia e giustizia e dei culti.

Per le autorizzazioni relative all'attività patrimoniale dell'ente salva l'osservanza della legge 5 giugno 1850, n. 1037, e del R. decreto 1° ottobre 1859, n. 7, saranno seguite le modalità prescritte dal regolamento 22 luglio 1912, n. 886.

Le somme da investirsi dovranno essere impiegate in titoli del Debito pubblico dello Stato italiano o in altri titoli da questo emessi o garantiti.

Art. 5.

Il regolamento 23 marzo 1821 col quale si è fin qui retta la Comunità e tutte le disposizioni, deliberazioni o parti che servivano a completarlo, sono abrogati in quanto contraddicono alle norme del presente regolamento.

TITOLO II.

Del Governo e degli organi di esso.

Art. 6.

Il governo della Comunità spetta esclusivamente agli individui maschi di età maggiore di anni 21, incensurati, di buona condotta, che professino il culto Greco-Orientale-Ortodosso e appartengano a famiglia di origine ellenica indipendentemente dalla loro cittadinanza politica. Essi dovranno avere domicilio da almeno tre anni in Venezia o nelle provincie limitrofe e contribuire alle spese della Comunità col pagamento dell'annua tassa, detta di luminaria.

Art. 7.

Dei confratelli o nazionali ammessi al governo della Comunità, a termini del precedente articolo, è redatto dalla Consulta un ruolo o libro presso la cancelleria dell'ente che deve conservarlo ed esibirlo a richiesta di qualsiasi interessato.

Vengono cancellati dal libro per incorsa decadenza del loro diritto, i confratelli che trasportano il loro domicilio fuori della provincia di Venezia o limitrofe; quelli che da oltre un anno, sebbene previamente diffidati, sono in debito della tassa di luminaria; quelli per i quali son venute a cessare le qualifiche richieste dall'art. 6.

Art. 8.

Il capitolo generale o assemblea generale della Comunità è composto di tutti i confratelli o nazionali iscritti nel libro di cui all'articolo precedente, fatta eccezione di coloro che sono stipendiati o salariati della Comunità o che da questa hanno percepito sussidio per qualsivoglia titolo, per sé stessi o per membri della propria famiglia, nell'anno anteriore a quello dell'adunanza del Capitolo o in quello in corso.

Di questi confratelli temporaneamente esclusi dal diritto di partecipare all'assemblea sarà redatta dalla Consulta una nota annuale che rimarrà depositata in cancelleria col libro dei confratelli.

Art. 9.

Al Capitolo generale spetta:

- a) la decisione dei reclami contro deliberazioni relative al libro dei confratelli ed alla nota annuale di cui si è detto e allo elenco dei nazionali poveri di cui si dirà in seguito;
- b) l'approvazione dei bilanci preventivi e dei conti consecutivi;
- c) le disposizioni sul trattamento di quiescenza per il personale retribuito e i regolamenti organici e disciplinari che lo riguardano;
- d) la discussione sulle proposte di riforma del regolamento sociale;
- e) la decisione sulle materie attribuitegli da altre disposizioni particolari del presente regolamento;
- f) la nomina della Consulta.

Art. 10.

Il Capitolo generale si riunisce una volta all'anno in via ordinaria.

In via straordinaria sempre quando sia convocato dalla Consulta mediante inviti contenenti l'ordine del giorno, spediti con lettera raccomandata al domicilio di ogni confratello almeno 8 giorni prima della adunanza.

Per la legalità delle adunanze occorre in prima convocazione l'intervento della metà più uno dei confratelli ammessi a parteci-

parvi; in seconda convocazione basta l'intervento di otto di essi e del presidente. Quando però si proceda alle nomine occorre sempre la presenza di un numero di confratelli almeno doppio di quello dei posti da coprire.

Art. 11.

La procedura delle adunanze è regolata come segue:

Il presidente verifica anzitutto la regolarità degli inviti ed accerta la presenza del numero legale. Questo mancando, dopo trascorsa mezz'ora da quella stabilita negli inviti, l'adunanza è dichiarata deserta e il presidente fissa la data e l'ora della seconda convocazione entro i quindici giorni successivi; dàdone annuncio ai presenti e notifica ai non intervenuti nei modi di cui nell'articolo precedente.

Raggiunto il numero legale, il presidente dichiara aperta l'adunanza e chiama a scrutatori due confratelli.

Il Capitolo discute quindi e delibera, a schede segrete, sui reclami di cui alla lettera a) del capitolo 9.

Poiché nelle adunanze ordinarie procede, ugualmente a voti segreti e separatamente, alla nomina del guardian grande, poi a quella dei vicari, indi a quella dei deputati.

Nella votazione per la nomina del guardian grande, a primo scrutinio, l'eletto deve riportare almeno i due terzi dei voti; se dopo due votazioni nessuno consegue tale maggioranza, si procede a ballottaggio fra i due che hanno riportato maggior numero di voti nella seconda votazione.

In caso di parità è proclamato il più anziano.

I vicari e i deputati devono essere eletti a maggioranza assoluta, salvo il ballottaggio come sopra.

Art. 12.

La Consulta costituisce il Consiglio amministrativo della Comunità, composto del guardian grande, di due vicari che con lui formano la Presidenza o banca, e di quattro deputati.

Non possono far parte della Consulta contemporaneamente gli ascendenti, i discendenti e i fratelli né coloro che sono compresi nella nota di cui all'art. 8. I membri della Consulta durano in carica due anni e si rinnovano ogni anno per metà, scadendo per la prima volta quelli eletti con minor numero di voti e per le volte successive i meno anziani. Sono sempre rieleggibili.

Il guardian grande dura in carica un anno solo, e pur essendo rieleggibile, non può occupare consecutivamente l'ufficio per più di quattro anni.

Art. 13.

Spetta alla Consulta:

- a) la formazione e la tenuta al corrente del libro, della nota e dell'elenco di cui alla lettera a) dell'art. 9. I relativi provvedimenti vanno notificati agli interessati;
- b) la convocazione delle adunanze del Capitolo generale e la formazione del relativo ordine del giorno;
- c) la determinazione annuale della tassa di luminaria;
- d) la compilazione dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi;
- e) le deliberazioni ed autorizzazioni a stare in giudizio;
- f) la nomina e il licenziamento degli impiegati retribuiti;
- g) in genere poi la decisione e trattazione degli argomenti non specialmente riservati al Capitolo o alla Banca.

Art. 14.

La Consulta è convocata dalla Banca, qualora non siasi convocata da sé stessa, in via ordinaria ogni due mesi, con avvisi a scadenza di almeno tre giorni, come è prescritto per le convocazioni del Capitolo.

Per deliberare occorre in prima convocazione la presenza di almeno cinque membri, in seconda di almeno tre. A parità prevale il voto del presidente.

Art. 15.

Il cancelliere della Comunità redige i verbali delle adunanze del Capitolo e della Consulta e li conserva in appositi volumi. I verbali, in fine di ciascuna adunanza, sono firmati dal presidente e controfirmati dal redattore.

Art. 16.

Le deliberazioni del Capitolo o della Consulta relative a persone vanno prese a voti segreti, le altre a maggioranza, per alzata e seduta, e per appello nominale, quando lo richiedono almeno due confratelli.

I membri dei Consigli anzidetti debbono astenersi dal partecipare a deliberazioni su argomenti relativi a interessi propri o di loro rappresentati, o di persone o affini fino al quarto grado.

Art. 17.

La Banca rappresenta la Comunità nelle funzioni pubbliche; dispone delle somme stanziare in bilancio; stabilisce la data per le adunanze della Consulta; formula le proposte per le materie di

competenza di questa e del Capitolo e dà esecuzione ai loro deliberati. Prende poi tutte le deliberazioni di ordinaria amministrazione. Rende ogni anno il conto della sua gestione alla Consulta e in caso d'urgenza delibera anche nella competenza di questa, salvo ratifica nella prima convocazione di essa.

Art. 18.

La Banca prende le sue deliberazioni con l'intervento del guardian grande e di almeno uno dei vicari, mediante ordinanze motivate da conservarsi dal cancelliere in apposito registro, nel quale si annotano pure e conservano i provvedimenti presi dal guardian grande a norma della sua competenza.

Art. 19.

Il guardian grande è il capo dell'Amministrazione ed ha la legale rappresentanza dell'ente e la firma di esso nei rapporti con le autorità e coi terzi. Veglia all'osservanza del regolamento, presiede le adunanze della Consulta e del Capitolo generale, sorveglia il personale stipendiato e può sospenderlo dal servizio riferendone alla Consulta nella sua prima riunione. In caso di impedimento è sostituito dal vicario più anziano.

Art. 20.

Tutti i membri della Consulta esercitano il loro ufficio gratuitamente.

TITOLO III.

Del culto nazionale.

Art. 21.

La partecipazione ai benefici spirituali derivanti dalla Comunità è regolata dalle norme tradizionali riguardanti la registrazione dei fedeli nel libro della Santa Protesi.

Il culto greco-orientale-ortodosso è esercitato nella cappella monumentale di San Giorgio e nell'oratorio al Cimitero.

Art. 22.

All'esercizio o ministero del culto sono ordinati due cappellani e un diacono, stipendiati, eletti per concorso, i quali tutti dovranno essere monaci, osservare nelle funzioni le norme stabilite in apposito libro, da approvarsi dal Capitolo generale, ed astenersi da ogni ingerenza negli affari della Comunità e dallo intervenire alle adunanze del Capitolo.

I cappellani e il diacono dovranno risiedere stabilmente in Ve-

nezia e non potranno allontanarsi dalla città se non uno per volta e per urgente giustificato motivo, previo permesso del guardian grande.

Dovranno sempre essere a disposizione dei fedeli al quale effetto, uscendo dalla propria abitazione, dovranno lasciare recapito.

Art. 23.

Il diacono che dovrà essere maestro di greco, avrà l'obbligo d'insegnare la lingua greca e la religione anche nella scuola elementare maschile e femminile mantenuta dalla Comunità.

TITOLO IV.

Della istruzione e della beneficenza.

Art. 24.

Alla scuola elementare l'ammissione sarà sempre gratuita per i fanciulli di ambo i sessi appartenenti alle famiglie dei nazionali, senza distinzione di sorta.

Il regolamento di essa sarà approvato dal Capitolo generale, su progetto della Consulta che stabilirà anche le condizioni di ammissione.

Art. 25.

Ai soccorsi di beneficenza della Comunità, di cui in appresso, possono essere ammessi soltanto individui poveri, appartenenti a famiglia di origine ellenica e di rito religioso greco-ortodosso, purchè incensurati, di buona condotta, e domiciliati da almeno un anno in provincia di Venezia o in quelle limitrofe.

Di essi nazionali poveri ammessi alla beneficenza, è redatto un elenco, che sarà conservato, a disposizione di chiunque lo richieda, nella cancelleria.

Le iscrizioni e cancellazioni in esso possono farsi anche d'ufficio, e i provvedimenti relativi dovranno sempre notificarsi agli interessati.

Art. 26.

Semprechè lo consentono le condizioni di bilancio potranno concedersi soccorsi anche a greci-ortodossi poveri che si trovano di passaggio a Venezia, fornendosi loro i mezzi di rimpatrio.

Art. 27.

Ai giovani nazionali poveri che frequentino le scuole pubbliche primarie e secondarie con discreto profitto, la Comunità può somministrare i mezzi per pagare le tasse scolastiche e per acquistare i libri.

Permettendole le condizioni di bilancio, potranno accordarsi annualmente borse di studio presso gli Istituti superiori del Regno a giovani nazionali poveri maritevoli per speciale attitudine e buona condotta.

Art. 28.

Le doti per le donzelle nazionali povere maritande vengono accordate secondo i mezzi disponibili, determinandosene volta per volta l'ammontare.

Art. 29.

Alla cura ed assistenza gratuita degli infermi si potrà provvedere a domicilio o col ricovero nei pubblici ospedali, quando non sembri preferibile l'uso dell'ospedale interno.

L'ammissione alla cura e all'assistenza gratuita viene in tutti i casi accordata su certificato del medico della Comunità al quale solo è affidata la cura.

Art. 30.

La Comunità aiuta i nazionali caduti in povertà sia concedendo loro abitazione gratuita, sia con sussidi continuativi per non oltre un anno, a meno che non vengano rinnovati con apposita deliberazione.

Si concedono pure in via straordinaria sussidi continuativi per non più di due volte all'anno.

Art. 31.

La Comunità provvede a spese proprie allo accompagnamento funebre e alla tumulazione dei nazionali poveri defunti, nello speciale reparto del cimitero.

Art. 32.

I provvedimenti relativi alla beneficenza sono presi per deliberazione della Consulta, tranne in caso di urgenza e per somme non superiori a lire cinquanta, nei quali casi provvede la Banca.

TITOLO V.

Della cancelleria e del personale laico retribuito.

Art. 33.

Sede ufficiale della Comunità è la cancelleria alla quale è preposto un cancelliere, che può essere assistito in caso di bisogno da un vice cancelliere. Questi impiegati debbono essere confratelli, e conoscere il greco e la ragioneria. Ricevono gli ordini dal guardian grande e senza il permesso di lui non possono assentarsi dall'ufficio, l'orario del quale è fissato dalle ore 9 alle 12 e dalle 14 alle 17, salvo per i giorni festivi.

Art. 34.

Il cancelliere deve prestare cauzione mediante deposito nella misura stabilita dalla Consulta. È capo del personale laico retribuito, ha in consegna l'archivio di stato civile che tiene in corrente, il Libro dei confratelli, il Ruolo dei nazionali poveri, la Nota di cui all'art. 8. Esige le rendite della Comunità versandone lo importo alla tesoreria; promuove l'emissione dei mandati di pagamento e dispone di una piccola cassa per il servizio di cancelleria.

Art. 35.

Al servizio della chiesa sono addetti due cantori, un custode ed un inserviente che assistono i cappellani nelle cerimonie sacre e provvedono alle altre incombenze relative alla custodia e conservazione del tempio e dell'oratorio, ricevendo gli ordini dal guardian grande. L'inserviente dovrà prestare anche opera di fattorino della cancelleria.

Art. 36.

Alla scuola elementare è proposto un insegnante che prenderà istruzioni dal guardian grande direttamente.

Art. 37.

La Consulta e, in via d'urgenza anche la Banca, potranno assumere altro personale per i bisogni straordinari.

Art. 38.

Il personale, sia laico che ecclesiastico, assunto in via ordinaria, ottenuta la riconferma dopo due anni di prova, non può essere licenziato se non per inettitudine, cattiva condotta o indisciplina.

Il provvedimento relativo deve essere preceduto da invito allo impiegato a produrre alla Consulta le giustificazioni e i chiarimenti che ritiene nel suo interesse.

I provvedimenti disciplinari ordinari, come il richiamo, la censura, la sospensione dello stipendio fino ad un mese, sono di competenza della Banca.

Il personale attualmente in funzione si intende confermato se già abbia compiuto cinque anni di servizio presso la Comunità.

TITOLO VI.

Dell'amministrazione patrimoniale.

Art. 39.

Il patrimonio è ricevuto in consegna dalla Banca a ogni sua rinnovazione in base a regolare inventario, da approvarsi dalla Con-

sulta ogni anno nella sua adunanza ultima. Della consegna è redatto verbale in duplice originale, firmato da tutti coloro che intervengono all'operazione e controfirmato dal cancelliere.

Fatta la consegna il guardian grande dà notizia del suo insediamento al procuratore generale presso la Corte di appello di Venezia e al prefetto della Provincia.

Art. 40.

Le due chiavi della cassa forte sono tenute rispettivamente dal guardian grande e dal vicario anziano.

Il servizio di cassa e di tesoreria è, di regola, affidato, mediante convenzione, a un serio e accreditato Istituto bancario di Venezia, presso il quale rimangono depositati i titoli di credito e sono versate le entrate della Comunità.

Art. 41.

Nella compilazione dei bilanci e nella emissione dei mandati, che devono essere firmati dal guardian grande e controfirmati dal cancelliere, si osservano, in quanto siano applicabili, le norme stabilite per la stessa materia a riguardo dei Comuni dalla legge comunale e provinciale.

Le registrazioni dei libri di contabilità devono essere tenute in giornata.

Art. 42.

La Banca conchiude e, rappresentata dal guardian grande, stipula i contratti. Per quelli eccedenti il valore di lire trecento occorre la approvazione della Consulta.

Procedendosi a lavori per importo preventivato superiore a lire cinquecento dovrà redigersi apposito capitolato e formale contratto di appalto.

I pagamenti saranno fatti a collaudo compiuto da parte di un ingegnere o di altro perito designati dalla Consulta.

Alla esecuzione e al pagamento di lavori di entità inferiore provvede la Banca con semplici ordinativi, salvo ratifica della Consulta, quando la spesa ecceda le lire cento.

Nello stesso modo si procede per tutte le altre spese relative alle funzioni religiose, alla cancelleria ed alla scuola.

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re:

Il guardasigilli: SACCHI